

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge “Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani di interesse regionale”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento internazionale e dell'Unione europea. In tema di aree protette, fondamentali risultano, tra gli altri: - la Convenzione di Bonn sulla Conservazione delle specie migratrici del 23 giugno 1979; - la Convenzione di Berna sulla Conservazione della vita selvatica e degli ambienti naturali del 19 settembre 1979; - la Convenzione ONU sulla diversità biologica firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992; - la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus), 1998; - la Direttiva 147/09/CE (già 79/409/CEE), “Uccelli”; - la Direttiva 92/43/CEE, “Habitat”. La proposta in materia risulta conforme ai suddetti provvedimenti internazionali ed eurounitari.
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	La proposta normativa è in linea con il dettato normativo nazionale di cui agli articoli 9 e 32 della Costituzione e alla legge 6 dicembre 1991, n.394, che sancisce le disposizioni fondamentali nazionali in materia di aree protette. Il Titolo II della menzionata legge statale definisce la disciplina base delle aree naturali protette regionali, individuando, tra l'altro, le norme quadro (art.22), l'organizzazione amministrativa del parco naturale regionale (art. 24), gli strumenti di attuazione (art. 25), vigilanza e sorveglianza (art.27). In particolare, l'articolo 22, oltre a delineare alcuni divieti di applicazione diretta (divieto di esercizio venatorio e di istituzione di aree protette regionali nel perimetro di aree protette nazionali), individua quali norme quadro cui le regioni devono attenersi nel disciplinare le aree protette regionali: - la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione dell'area protetta, da realizzare attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

	- la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco; - la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta; - l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette; - la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse. La proposta si rende necessaria allo scopo di aggiornare la complessa disciplina sulle aree protette campane, nell'intento, da un lato di migliorare il sistema esistente per finalità protettive del patrimonio naturale della Regione Campania, dall'altro di favorire lo sviluppo sostenibile delle comunità locali, attraverso la valorizzazione delle aree protette. In tale contesto il disegno di legge risulta rispettoso delle esigenze di coinvolgimento delle comunità locali, in osservanza di quanto deciso dalla Consulta nella Sentenza n.282/2000 relativa alla legge regionale n.33/1993 e non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in conformità con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lett. s), in tema di tutela dell'ambiente.
3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con gli articoli 7 e 8, ai sensi dei quali la Regione considera l'uso economicamente efficiente delle risorse territoriali strumento di crescita ed emancipazione della collettività amministrata e promuove ogni iniziativa per favorire: la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e del patrimonio rurale; la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; la difesa della vita delle piante e il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	Il disegno di legge abroga la legge regionale 1° settembre 1993, n.33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) e la legge regionale 7 ottobre 2003, n.17 (Istituzione del sistema dei parchi urbani di interesse regionale).
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa né comporta effetti di rilegificazione.

6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio regionale vi è attualmente la proposta di legge reg. gen. n.159 recante "Norme per la gestione amministrativa delle aree protette regionali della Campania. Abrogazione delle leggi regionali 33/1993 e 17/2003" iniziativa dei consiglieri Francesco Emilio Borrelli e Tommaso Pellegrino, depositata in data 28 settembre 2021 e assegnata alle Commissioni consiliari I e VII per l'esame congiunto
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	La normativa regionale campana risulta in linea con gli orientamenti giurisprudenziali in materia di riparto di competenze in materia, come emergenti dalle decisioni più recenti della Corte Costituzionale: sentenze nn.221 e 235 del 2022 e 115 del 2023. In particolare, la Consulta si è concentrata sull'esigenza di salvaguardare i meccanismi partecipativi delle comunità locali e dei relativi enti rappresentativi alle attività di costituzione e gestione dell'area naturale protetta regionale. In tale contesto, prioritaria rilevanza ha assunto la questione della ripermimetrazione delle aree protette: <i>"la modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991, sia in sede di adozione o modifica del piano del parco, purché siano rispettati i principi stabiliti dalla legge quadro del 1991, che impone sia garantita la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di ripermimetrazione, la quale si presenta del tutto assimilabile alla istituzione di una nuova area protetta"</i>. La Corte Costituzionale ha anche chiarito che il coinvolgimento degli enti locali deve essere "rinforzato", non potendosi esaurire nella semplice partecipazione degli enti locali interessati per la gestione dell'area protetta, ma esigendo il rispetto di tutte le specifiche condizioni e modalità di partecipazione analiticamente individuate alla detta lett. a) del comma 1 dell'art. 22 della legge n.394/1991. Nella sentenza n.115/2023 è anche chiarita la relazione tra perimetrazione area protetta e Piano paesaggistico regionale: <i>"Mentre la decisione di istituire e ripermimetrare un parco naturale regionale è di esclusiva competenza della regione (ex artt. 2, comma 8, e 22, comma 3, legge n. 394 del 1991), la valutazione dell'interesse paesaggistico è affidata congiuntamente agli organi regionali e statali, in sede di pianificazione del territorio regionale (ex art. 135, comma 1, cod. beni culturali). All'interno di quest'ultima, va disposta non solo la ricognizione delle aree protette per legge, ma anche l'inclusione di quelle perimetrare da parte della regione, che costituiscono un vincolo minimo per il piano. Ciò non esclude, allo stesso tempo, la possibilità, per il legislatore regionale, di rimuovere alcune zone dai parchi: il riesercizio di questi poteri, pacificamente ammissibile in ragione dell'inesistenza di un generale principio di</i>

	<i>“irrevocabilità” dei vincoli di tutela paesaggistica apposti dalle regioni, non pregiudica, in base alla richiamata interpretazione del quadro normativo, il piano paesaggistico regionale, né viola il principio di copianificazione, in quanto i soggetti copianificatori possono inserire fra le aree vincolate anche quelle in precedenza espunte”.</i> Per quanto attiene alla vigilanza nelle aree protette, inoltre, la Consulta ha precisato che <i>“la qualifica di agente di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 cod. proc. pen. [è attribuita] con apposito decreto prefettizio nei limiti territoriali dell'area protetta di competenza. La competenza a riconoscere la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale; ciò perché le funzioni in esame ineriscono all'ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il p.m.)”.</i>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo prevede che con Deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso del Presidente dell'ente di gestione dell'area protetta (art. 9 comma 6) e del revisore dei conti (art.11, comma 6). Ai sensi dell'articolo 33, gli Enti di gestione delle aree naturali protette al fine di adeguare gli atti di competenza, provvedono ad aggiornare, qualora necessario, o ad adottare e trasmettere, se non hanno già provveduto, il Piano territoriale dell'area protetta, lo Statuto e il Regolamento dell'area naturale protetta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	La proposta normativa introduce nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come quantificati in art.32: Agli oneri derivanti dalla presente legge a partire dall'esercizio finanziario 2025, si provvede con le entrate previste all'articolo 29 e con le risorse iscritte alla Missione 9 “SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE” Programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” Titolo 1 e Titolo 2 del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 pari ad euro 5.674.399,73.